



**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 15 OTTOBRE 2002

N. 130

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1187

**Art. 4 comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Oneri sostenuti dalle emittenti Radio e TV locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie. Variazione al bilancio previsione 2002.**

Pag. 9783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1377

**Finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni, ai sensi del D.Leg.vo 112/98. 1° trimestre 2002. Iscrizione in bilancio**

**2002 cap. di entrata e cap. di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002 della somma di Euro 2.312.323,00.**

Pag. 9784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1390

**Variazione al bilancio per Euro 1.852.014 - Fondo Nazionale per la montagna. L. n. 97/94. Esercizio finanziario 2002. Capitolo entrata 2051420, capitolo spesa 121090.**

Pag. 9786

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1407

**Art. 23 D.L.vo 114/98, art. 23 L.R. 24/99 e Regolamento Regionale n. 2 del 20/03/01: Autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica "C.A.T. Confesercenti Regionale Puglia Soc. Cons. s.r.l."**

Pag.9787

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1412

**D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, art. 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ed all'esercizio dell'attività. Linee-guida regionali relative a primi adempimenti operativi.**

Pag. 9789

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1419

**Legge 19.12.1992, n. 488 - Indicazione ulteriori attività turistiche. Determinazione indicatore regionale.**

Pag. 9794

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1426

**Finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, art. 108 D.Leg.vo 112/98. Iscrizione in bilancio 2002 cap. di entrata e cap. di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002 della somma di Euro 357.183,82.**

Pag. 9796

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1187

**Art. 4 comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Oneri sostenuti dalle emittenti Radio e TV locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie. Variazione al bilancio previsione 2002.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio del Cerimoniale, confermata dal Dirigente di Settore Servizi Generali e dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per l'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 5, della richiamata legge n. 28/2000 che reca disposizioni in materia di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale;

VISTO il decreto 3 aprile 2002, adottato dal Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002, che ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali e referendarie, ripartisce tra le regioni e le province autonome la somma stanziata (Euro 10.329.137,98) per l'anno 2002 (Euro 3.615.198,29 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e E. 6.713.939,69 alle emittenti televisive locali) e determina, all'art. 1, comma 3, le somme attribuite a ciascuna delle predette regioni e province autonome, suddivise tra Radio e TV. Tale decreto, in particolare attribuisce alla Regione Puglia la somma di E. 725.502,91 di

cui Euro 253.926,02 alle emittenti radiofoniche e Euro 471.576,89 alle emittenti televisive;

Vista la LR 21 maggio 2002, n. 7 di approvazione del bilancio regionale;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1 della summenzionata Lr;

RITENUTO di procedere alla variazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, incrementando lo stanziamento del capitolo di spesa 1140, in termini di competenza e di cassa, per l'importo di Euro 725.502,91;

**COPERTURA FINANZIARIA  
L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28**

Variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002;

**PARTE ENTRATA**

Capitolo 3040020 - Contributo dello Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000

**da Euro 0,00 a Euro 725.502,91**

**PARTE USCITA**

Capitolo 1440 - Rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000

**da Euro 0,00 a Euro 725.502,91**

All'impegno della spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'art. 4, comma 4, lett. k, della L.R. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Settore e dal Capo di Gabinetto del Presidente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa;

Di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 la seguente variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa:

#### PARTE ENTRATA

Capitolo 3040020 - Contributo dello Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000

**da Euro 0,00 a Euro 725.502,91**

#### PARTE USCITA

Capitolo 1440 - Rimborso alle emittenti locali sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - Art. 4, comma 5, della Legge n. 28/2000

**da Euro 0,00 a Euro 725.502,91**

Di autorizzare il Settore Ragioneria a porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza;

All'adozione degli atti dei conseguenti impegni di spesa provvederà il dirigente responsabile dell'UPB 1.1 del Consiglio Regionale;

Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della Lr n. 28/2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1377

**Finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni, ai sensi del D.Leg.vo 112/98. 1° trimestre 2002. Iscrizione in bilancio 2002 cap. di entrata e cap. di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002 della somma di Euro 2.312.323,00.**

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Raffaele Fitto, su proposta del dirigente del Settore di Protezione Civile, dott. Enzo Papeo, confermata dal Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile, dott. Fabrizio R. Camilli (decreto PGR n. 7/2002), riferisce:

Con nota prot. n. 20/P/2071/E del 29/5/2002, il Settore Ragioneria Ufficio Entrate -ha comunicato che il Ministero dell'Economia e Finanze ha trasferito alla Regione Puglia, la somma di Euro 2.312.323,00, quale prima trimestralità 2002 del finanziamento delle spese di intervento, conseguenti al conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche, ai sensi del D.Lvo n. 112/98.

La L.R. n. 18/2000 individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione in attuazione del D.L.vo n. 112/98 e delle altre leggi vigenti.

In particolare, l'art. 10 della surrichiamata L.R. 18/2000 specifica i criteri di organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni regionali.

Occorre, pertanto, iscrivere in appositi capitoli di bilancio, di entrata e di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002, la somma di Euro 2.312.323,00, procedendo alla seguente variazione di Bilancio di previsione 2002:

#### ENTRATA

##### CAPITOLO 2033848

U.P.B. 2.1.3

“Trasferimenti statali per il finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni ai sensi del D.L.vo n. 112/98”

#### SPESA

##### CAPITOLO 531058

U.P.B. 01.04

“Finanziamento spese di intervento relative al conferimento di funzioni ai sensi del D.L.vo n. 112/98.  
Assegnazione fondi in favore degli Enti Locali territoriali”

I criteri di assegnazione saranno determinati con successivi atti.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 7 DEL 21/5/2002 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2002 E DELL'ART. 42, COMMA 1 DELLA L.R. 28/2001.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, con inserimento dei seguenti capitoli di nuova istituzione, in termini di competenza e cassa:

#### ENTRATA

##### CAPITOLO 2033848

U.P.B. 2.1.3

“Trasferimenti statali per il finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni ai sensi del D.L.vo n. 112/98”

#### SPESA

##### CAPITOLO 531058

U.P.B. 01.04

“Finanziamento spese di intervento relative al conferimento di funzioni ai sensi del D.L.vo n. 112/98.  
Assegnazione fondi in favore degli Enti Locali territoriali”

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della G.R., a norma della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett) a), d), K).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del dirigente del Settore e del Presidente del C.R.P.C.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di apportare al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002 in conto “competenza e cassa”, le seguenti variazioni - per una somma

pari a Euro 2.312.323,00, assegnata alla Regione Puglia, come da nota prot. n. 20/P/2071/E del 29/5/2002, del Settore Ragioneria - Ufficio Entrate, con iscrizione dei seguenti Capitoli:

### ENTRATA

CAPITOLO 2033848

U.P.B. 2.1.3

“Trasferimenti statali per il finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni ai sensi del D.L.vo n. 112/98”

### SPESA

CAPITOLO 531058

U.P.B. 01.04

“Finanziamento spese di intervento relative al conferimento di funzioni ai sensi del D.L.vo n. 112/98.  
Assegnazione fondi in favore degli Enti Locali territoriali”

- di dare atto che i criteri di assegnazione saranno determinati con successivi atti;
- di dichiarare che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1390

**Variazione al bilancio per Euro 1.852.014 - Fondo Nazionale per la montagna. L. n. 97/94. Esercizio finanziario 2002. Capitolo entrata 2051420, capitolo spesa 121090.**

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Riequilibrio territoriale, confermata dal Dirigente del Settore I.C.A.-Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Legge n. 97 del 31/1/94, “Nuove disposizioni per le zone montane”, con l'art. 2 istituisce un Fondo Nazionale per la Montagna al fine di finanziare interventi diretti allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dell'habitat montano.

I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente fra Stato e Regioni, tenendo conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente nelle aree montane, della salvaguardia dell'ambiente, del reddito medio pro-capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

Con deliberazione CIPE del 15 novembre 2001 sono stati assegnati alla Regione Puglia, per il successivo riparto in favore delle Comunità Montane Euro 1.852.014 (€ 3.586.000.000), quale competenza del Fondo Nazionale della Montagna per l'anno 2001, istituito con la Legge n. 97 del 31/1/1994.

E' necessario, pertanto, iscrivere nel bilancio di previsione 2002 la predetta somma di Euro 1.852.014 (€ 3.586.000.000) al fini della successiva ripartizione fra le Comunità Montane della Regione Puglia.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Variazione in aumento in conto competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, ai sensi dell'art. 12 comma I° della L.R. 7/2002.

#### **PARTE ENTRATE Cap. 2051420/2002**

“Fondo Nazionale per la Montagna” L. 97 del 31/1/94 - Euro 1.852.014,00 (€ 3.586.000.000)

#### **PARTE SPESE Cap. 121090/2002**

“Fondo Nazionale per la Montagna” L. 97 del 31/1/94 - Euro 1.852.014,00 (€ 3.586.000.000)

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza all'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di apportare ai sensi dell'art. 12, I° comma della L.R. 7/2002 la seguente variazione in aumento di Euro 1.852.014 (£. 3.586.000.000), somma a destinazione vincolata, in conto competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 approvato con L.R. n. 7 del 21/5/2002, nel modo seguente:

#### **PARTE ENTRATE Cap. 2051420/2002**

"Fondo Nazionale per la Montagna" L. 97 del 31/1/94 - Euro 1.852.014,00 (£. 3.586.000.000)

#### **PARTE SPESE Cap. 121090/2002**

"Fondo Nazionale per la Montagna" L. 97 del 31/1/94 - Euro 1.852.014,00 (£. 3.586.000.000)

- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all'impegno e liquidazione delle somme di cui trattasi allorquando il Settore Ragioneria avrà comunicato al settore Agricoltura di averle introitate;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1407

#### **Art. 23 D.L.vo 114/98, art. 23 L.R. 24/99 e Regolamento Regionale n. 2 del 20/03/01: Autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica "C.A.T. Confesercenti Regionale Puglia Soc. Cons. s.r.l.".**

L'Assessore all'industria Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente di Settore riferisce:

L'art. 23 del decreto legislativo n. 114/98 prevede che "Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto".

Lo stesso articolo, al comma 2, recita: "I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonchè attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali."

Con L.R. 24/99 sono stati dettati i "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio" in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Detta legge, in particolare, all'art. 23 recita: "La Regione favorisce



le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico”.

Con successivo Regolamento n. 2 del 20/03/2001 sono state fissate le modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.).

Detto Regolamento all'art. 5 fissa i requisiti della domanda di autorizzazione.

Con nota prot. n. 32.02.A.C./R.C. gs del 18/07/02, registrata agli atti del Settore Commercio al prot. nr. 38/2034 del 19/07/2002, la Confesercenti, Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, ha trasmesso la domanda di autorizzazione dell'esercizio del C.A.T. a firma del Presidente, Raffaele Carucci e del Presidente C.A.T. Antonio Calvio.

Nella relazione allegata alla citata domanda la Confesercenti precisa che la propria Confederazione è presente nel CNEL come previsto dall'art. 2, comma a) del regolamento, precisa altresì che la società consortile denominata “C.A. T. Confesercenti Regionale Puglia Società Consortile a.r.l.” ha la sede legale nel territorio regionale.

La citata istanza contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 5 del Regolamento n. 2/01 e in particolare:

- a) atto costitutivo registrato a Bari il 15/07/2002;
- b) statuto nel quale è previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle attività previste dall'art. 3 del Regolamento n. 2/01.
- c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro di assistenza si propone di realizzare;
- d) relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture;
- e) dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa “antimafia” (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni).

Dall'istanza in esame, inoltre, risulta che:

- a) la sede legale del Centro è localizzata in territorio regionale e precisamente a Viale della Repubblica n. 71/N - Bari;
- b) lo Statuto prevede espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- c) il consorzio si avvale per lo svolgimento della propria attività delle sedi sotto elencate:  
Bari, Viale della Repubblica 71/N;  
Bari, Via Principe Amedeo 160;  
Lecce, Via Imperatore Adriano 33;  
Foggia, C.so Giannone 1;  
Brindisi, Piazza Anime 2;  
Taranto, Via Galilei 26/B;  
Trani, Via Umberto 289.

Dall'esame degli atti trasmessi, risulta, inoltre, il rispetto di tutti gli altri elementi e condizioni previste dal regolamento regionale in quanto:

- il C.A.T. Puglia Confesercenti è promosso dalla Confesercenti Regionale Pugliese che può considerarsi tra le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL (art. 2, comma 1 del Regolamento n. 2/01);
- la Confesercenti è costituita ed operante nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio (art. 2, comma 2).
- lo statuto e le relazioni trasmesse dalla società richiedente contengono espresso riferimento alle attività del C.A.T. in questione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 2/01;
- la relazione descrittiva trasmessa contiene l'elenco di una pluralità di strutture operative riconducibili al CAT, operanti nel territorio di tutte le province della regione.

Si ritiene, pertanto, necessario autorizzare il Centro di Assistenza Tecnica Confesercenti Puglia, società consortile a responsabilità limitata, promosso dalla Confesercenti Regionale Puglia, all'esercizio delle attività previste nel proprio statuto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 30/03/2001.



**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k, della L.R. 7/97.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Settore;

**A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE**

**DELIBERA**

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 30/03/2001, il Centro di Assistenza Tecnica Confesercenti Puglia, società consortile a responsabilità limitata, promosso dalla Confesercenti Puglia, all'esercizio delle attività previste nel proprio statuto;
- il Centro, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del Regolamento n. 2/01, è tenuto a svolgere le attività "a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria attività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria";
- il Centro, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento, considererà prioritarie le attività di assistenza alle piccole e medie imprese;
- il Centro, autorizzato con la presente delibera-

zione, in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali presso tutte le sedi operative del territorio regionale, indicherà, la qualità di "Centro di Assistenza Tecnica", nonché gli estremi del presente provvedimento regionale di autorizzazione;

- entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno il Centro di Assistenza Tecnica Puglia Commercio presenterà all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1412**

**D.lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, art. 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ed all'esercizio dell'attività. Linee-guida regionali relative a primi adempimenti operativi.**

L'Assessore alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 8, con il supporto tecnico dell'Agenzia Sanitaria Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

L'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, concernente il regime delle autorizzazioni relative all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, estende tale regime anche alle tematiche riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle competenze dei Comuni, subordinando l'adozione dei provvedimenti del Comune interessato ad

un parere preventivo di compatibilità del progetto espresso dalla Regione.

La L.R del 30.11.2000, n. 21, agli artt. 6 e 7 ha attribuito ai Comuni pugliesi le funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, nonché quelle relative all'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie, previste dal comma 2 dello stesso articolo.

L'art. 27 della L.R. del 22.12.2000, n. 28, ha dettato le prime disposizioni applicative dell'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.

In particolare, il citato art. 8-ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni dispone che:

**(comma 1)**

- 1) la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinati ad autorizzazione;
- 2) tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate;
- 3) la tipologia delle strutture assistenziali interessate comprende:
  - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
  - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
  - strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.

**(comma 2)**

tale autorizzazione è altresì richiesta per gli studi odontoiatrici, medici, e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza dei pazienti.

**(comma 3)**

per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 5.11.1993 n. 398, convertito con modificazioni, dalla Legge 4.11.1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Tanto premesso, è necessario precisare che l'autorizzazione, necessaria per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, si concretizza in due distinti provvedimenti e, quindi, in due differenti procedure riguardanti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio.

A tal fine si propone alla Giunta Regionale di approvare le Linee guida allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti i primi adempimenti relativi all'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ed all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI alla L.R. 28/2001 e SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della LR 13 dicembre 1999 n. 32, ogni onere aggiuntivo rispetto alla quota di FSR, ovvero alle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna ASL.

La Dirigente dell'Ufficio 8  
Sig.ra Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1999 e della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio, dal Dirigente del Settore e dal Direttore Generale dell'ARES;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata a fare parte integrante;

di approvare la relazione dell'Assessore alla Sanità ed, ai sensi dell'art. 1 della Legge Costituzionale n. 1/1999, le Linee-guida regionali concernenti i primi adempimenti relativi all'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato A), qui richiamati per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare mandato al Settore Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed ai Sindaci dei Comuni pugliesi;

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO SANITA'**  
**SERVIZI SOCIALI**  
**SETTORE SANITA' - ARES**

#### ALLEGATO A)

**LINEE-GUIDA REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'. PRIMI ADEMPIMENTI.**

#### A) - Autorizzazione alla realizzazione.

1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:
  - a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
  - b) le seguenti strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno;
    - presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;
    - strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne;
    - strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;
    - residenze sanitarie assistenziali;
    - strutture di cura e riabilitazione per le persone affette da AIDS;
  - c) i centri residenziali per cure palliative (hospice);
  - d) gli stabilimenti termali.
2. Tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter, sono, altresì, soggetti all'autorizzazione alla realizzazione le seguenti attività:
  - specialistica ambulatoriale chirurgica;
  - specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove

- attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche riferite ai codici 26 e 27 del DM 22/7/1996;
- diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine;
  - radioterapia;
  - medicina nucleare in vivo;
  - dialisi;
  - terapia iperbarica;
  - consultoriale familiare.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e art. 3 del DPR 14.01.1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano anche le seguenti fattispecie:
- a) gli ampliamenti di strutture già esistenti ed autorizzate, in essi compresi:
    - l'aumento del numero dei posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
    - l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;
  - b) la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:
    - la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
    - la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
    - il cambio d'uso degli edifici o di parti di essi, finalizzato ad ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie;
  - c) il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
4. Così come disposto dall'art. 6, comma 1, della citata L.R. 21/2000, le funzioni in materia di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie sono di competenza dei Comuni pugliesi.
5. La verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, art. 8-ter, comma 3, è necessaria per il rilascio dell'autorizzazione riferita alle fattispecie di cui ai punti n. 1-2-3 sopra indicati.
6. L'art. 27 della L.R. del 22.12.2000, n. 28, precisa le circostanze nelle quali è prevista la veri-

fica di compatibilità del progetto, da parte della Regione, per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie.

7. La verifica regionale di compatibilità del progetto della struttura da realizzare, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione, è correlata, ai sensi del comma 5, lett. b, del già citato art. 8-ter del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, alla individuazione, da parte della Giunta Regionale "degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive e delle idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati".
8. I relativi procedimenti, così come disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 20 della L.R. del 21.05.2002 n. 7, saranno avviati entro 90 giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera. Pertanto, fino all'adozione dei citati provvedimenti che individuano criteri e procedure per il rilascio del parere regionale preventivo di compatibilità del progetto, non potranno essere prese in considerazione istanze concernenti il rilascio del detto parere, ancorché inoltrate prima della adozione del presente atto.

#### **B) - Autorizzazione all'esercizio.**

1. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio:
  - a. tutte le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione, di cui alla precedente parte A);
  - b. le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificati:
    1. attività specialistica ambulatoriale medica;
    2. attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica;
    3. attività di medicina di laboratorio;
    4. attività di diagnostica per immagini;
    5. attività ambulatoriale di FKT.
2. L'autorizzazione all'esercizio per le strutture

sanitarie e socio sanitarie, di cui al punto 1 della parte A), compete alla Regione. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20, ultimo comma della L.R. del 21.05.2002, n. 7, per le strutture in argomento può essere concessa l'autorizzazione all'esercizio, esclusivamente nei casi in cui le opere, per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia, siano già iniziate alla data di entrata in vigore della L.R. del 22.12.2000, n. 28.

3. L'autorizzazione all'esercizio di strutture e studi, di cui al punto 2 della parte A) e al punto 1, lettera b), della presente parte B), è di competenza dei Comuni pugliesi, che si avvalgono, per l'istruttoria, dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti.
4. Per le strutture e gli studi, che rientrano nella fattispecie del punto 3 della precedente parte A), le competenze per l'autorizzazione all'esercizio sono riservate alla Regione o ai Comuni pugliesi, secondo che la tipologia dell'attività rientri tra quelle, rispettivamente, di cui ai precedenti punti 2 e 3.
5. Per le strutture sanitarie e socio sanitarie e per gli studi di cui al precedente punto 1, lettera b), per i quali non è prevista l'autorizzazione alla realizzazione, non è necessaria la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio deve essere verificato il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, nonché dalla Circolare assessorile della Regione Puglia prot. N. 24/17624/412/4 del 25.7.1989.
7. Ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale medica è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del D.P.R. 270/2000, in analogia a quanto previsto per gli studi professionali dei medici di Medicina Generale.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica da parte dei professionisti in possesso dei titoli previsti dalle norme vigenti, nelle more dell'individuazione dei requisiti minimi di cui al comma 4 dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, deve essere verificato il possesso dei seguenti requisiti:

#### **impiantistici e strutturali**

- possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica ed antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, smaltimento dei rifiuti, catena della sterilizzazione;
- nei locali di attesa e lavoro devono essere assicurati di norma la ventilazione ed illuminazione naturali;
- locale per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, non inferiore a 9 mq per riunito odontoiatrico, da elevarsi ad 11 mq se comprensivo della zona di sterilizzazione;
- locali per attesa, accettazione ed attività amministrativa;
- servizi igienici distinti per utenti e personale;
- lavello destinato al lavaggio degli operatori;
- spazio materiale sporco;
- spazio materiale pulito;
- spazi o armadi per deposito di materiale d'uso, attrezzature e strumentazioni;
- superficie complessiva non inferiore a 50 mq.

#### **tecnologici**

- poltrona-riunito odontoiatrico, provvisto di turbina, micromotore, siringa aria/acqua, cannula di aspirazione, lampada alogena;
- carrello per la gestione dell'emergenza.

#### **organizzativi**

- tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza;
- le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente; le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente.



IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA N. 1 ALLEGATO A), PER UN TOTALE DI N. 4 FOGLI NUMERATI DA PAG. 1 A PAG. 4

Il Dirigente di Settore  
Dr. Carlo Di Cillo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1419

**Legge 19.12.1992, n. 488 - Indicazione ulteriori attività turistiche. Determinazione indicatore regionale.**

Il Presidente della Regione, On. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II e confermata dal Dirigente ad interim del Settore Turismo riferisce quanto segue:

Il Ministero delle Attività Produttive con decreto del 17 luglio 2002 - pubblicato sulla G.U. del 30.07.2002 n. 177 - ha fissato i termini per le indicazioni da parte delle Regioni e delle Province Autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla Legge 19.12.1992 n. 488.

La Regione Puglia, giusta quanto disposto dal D.M. 17.07.2002, deve indicare le relative proposte sulle graduatorie ordinarie e speciale dei bandi della L. n. 488/92, sia formulando l'indicatore regionale che le ulteriori attività turistiche.

Per quanto innanzi, si propone che la Giunta Regionale deliberi:

- 1) di riconfermare quanto già approvato con D.G.R. n. 1667/2000 in quanto con tale provvedimento la Regione Puglia ha inteso integrare l'azione di programmazione in atto con il P.O.R. Puglia 2000/2006;
- 2) di integrare l'attività "Alberghi" presente nell'indicatore delle graduatorie ordinaria e speciale con l'attività di "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" ed "alberghi-centri benessere" disciplinate dalla L.R. 11.02.1999 n. 11;

- 3) di integrare l'attività "Affittacamere" con l'attività di Bed&Breakfast disciplinata dalla L.R. 24.07.2001 n. 17;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto di indirizzo.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 71/1997, art. 4, comma 4, lett. d) e lett. f).

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente proponente;

Vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio II nonchè Dirigente ad interim del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di riconfermare quanto già approvato con D.G.R. n. 11667/2000, relativa alle attività turistiche da ammettere a benefici di cui alla Legge 19.12.1992 n. 488;
- 2) di integrare l'attività "Alberghi" presente nell'indicatore delle graduatorie ordinaria e speciale con l'attività di "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" ed "alberghi-centri benessere" disciplinate dalla L.R. 11.02.1999 n. 11;
- 3) di integrare l'attività "Affittacamere" con l'attività di Bed&Breakfast disciplinata dalla L.R. 24.07.2001 n. 17;
- 4) di approvare il seguente prospetto per la determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore regionale riferito all'area di intervento, ai settori di attività ed alle tipologie di investimento.

## GRADUATORIA ORDINARIA

| SETTORI DI ATTIVITA'   |       | AREA DI INTERVENTO   |       | TIPOLOGIA  |              |
|--|-------|--|-------|--|--------------|
|  | PUNTI |  | PUNTI |  | PUNTI        |
| 1) - ALBERGHI -<br>- MOTELS -<br>- "ALBERGHI DIMORA STORICA -<br>RESIDENZA D'EPOCA" -<br>- "ALBERGHI CENTRO<br>BENESSERE"<br>(a quattro e cinque stelle)<br>- VILLAGGI ALBERGO -<br>- VILLAGGI TURISTICI -<br>- RESIDENZE TURISTICO<br>ALBERGHIERE - | 10    | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |
| 2) ALBERGHI, ALBERGHI CENTRO<br>BENESSERE, MOTELS a tre<br>stelle ed Inferiore<br>CAMPEGGI   | 4     | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |
| 3) PORTI TURISTICI - APPRODI -<br>PUNTI D'ORMEGGIO -   | 4     | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |
| 4) OSTELLI DELLA GIOVENTU'   | 2     | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |
| 5) ALLOGGI AGRITURISTICI E<br>TURISMO RURALE   | 7     | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |
| 6) AGENZIE VIAGGIO -<br>BED & BREAKFAST -<br>AFFITTACAMERE - CASE ED<br>APPARTAMENTI PER VACANZE-<br>CASE PER FERIE - RIFUGI<br>MONTANI  | 1     | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |
| 7) STRUTTURE CONGRESSUALI<br>STABILIMENTI BALNEARI E<br>SPIAGGE ATTREZZATE   | 10    | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/96) e Costieri..... | 10    | Nuovo impianto<br>Ammodernamento<br>ristrutturazione | 10<br>e<br>3 |
|  |       | Tutti gli altri Comuni.....  | 5     | Ampliamento<br>Altre tipologie                       | 7<br>1       |



- 5) di richiedere al Ministero delle Attività Produttive la formulazione della graduatoria speciale riguardante i seguente settori produttivi fino alla concorrenza del 50% delle risorse disponibili assegnati alla Puglia, con i rispettivi punteggi attribuiti.

### GRADUATORIA SPECIALE

| SETTORI DI ATTIVITA'   | AREA DI INTERVENTO   | TIPOLOGIA  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|---------|
|  |  | PUNTI  | PUNTI  |  |         |
| 1) - ALBERGHI -<br>- MOTELS -<br>- "ALBERGHI DIMORA STORICA -<br>RESIDENZA D'EPOCA" -<br>- "ALBERGHI CENTRO<br>BENESSERE"<br>(a quattro e cinque stelle)<br>- VILLAGGI ALBERGO -<br>- VILLAGGI TURISTICI -<br>- RESIDENZE TURISTICO<br>ALBERGHIERE - | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/98) e Costieri..... | 10   | Nuovo impianto<br>Ammodernamento e<br>ristrutturazione | 10<br>3  |         |
|  | Tutti gli altri Comuni.....  | 5  | Ampliamento<br>Altre tipologie                         | 7<br>1   |         |
|  | 2) STRUTTURE CONGRESSUALI  | Comuni Turisticamente<br>Rilevanti (art.5 L.R.<br>n.23/98) e Costieri..... | 10   | Nuovo impianto<br>Ammodernamento e<br>ristrutturazione | 10<br>3 |
|  |  | Tutti gli altri Comuni.....  | 5  | Ampliamento<br>Altre tipologie                         | 7<br>1  |

- 6) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1426

**Finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, art. 108 D.Leg.vo 112/98. Iscrizione in bilancio 2002 cap. di entrata e cap. di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002 della somma di Euro 357.183,82.**

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Coordinamento Previsione e Prevenzione, confermata dal dirigente del Settore di Protezione Civile, dott. Enzo Papeo, e dal Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile, dott. Fabrizio R. Camilli (decreto PGR n. 7/2002), riferisce:

Con nota prot. n. 20/P/53/E dell'11/1/2002, il Settore Ragioneria Ufficio Entrate - ha comunicato che il Ministero dell'Economia e Finanze ha trasferito alla Regione Puglia, la somma di L. 461.517.357, equivalenti a Euro 238.353,82, quale saldo 2001 del finanziamento relativo alle spese di intervento, conseguenti al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 112/98.

Successivamente, con nota prot. n. 20/P/2069/E del 29/5/2002, il Settore Ragioneria - Ufficio Entrate - ha comunicato il trasferimento alla Regione Puglia, della somma di Euro 118.830,00, quale prima trince per l'anno 2002, per analogo disposizione normativa di cui al punto precedente.

La L.R. n. 18/2000 individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla

competenza della Regione in attuazione del D.L.vo n. 112/98 e delle altre leggi vigenti.

In particolare, l'art. 10 della su richiamata L.R. 18/2000 specifica i criteri di organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni regionali.

Occorre, pertanto, iscrivere in appositi capitoli di bilancio, di entrata e di spesa, a norma dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 21/5/2002, delle seguenti somme:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>SALDO</b>            |                        |
| <b>ANNO 2001</b>        | <b>Euro 238.353,82</b> |
| <b>PRIMA TRANCE</b>     |                        |
| <b>ANNO 2002</b>        | <b>Euro 118.830,00</b> |
| <b>per un totale di</b> | <b>Euro 357.183,82</b> |

procedendo alla seguente variazione di Bilancio di previsione 2002:

#### ENTRATA

##### CAPITOLO 2033847

U. P. B. 2.1.3 "Trasferimenti statali per il finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile - art. 108, D.L.vo n. 112/98"

#### SPESA

##### CAPITOLO 531057

U.P.B. 01.04 "Finanziamento spese di intervento relative al conferimento di funzioni in materia di protezione civile.  
Assegnazione fondi in favore degli Enti Locali ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/2000"

I criteri di assegnazione saranno determinati con successivi atti.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 7 DEL 21/5/2002 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2002 E DELL'ART. 42, COMMA 1 DELLA L.R. 28/2001.**

A. Apportare la seguente variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, con riferimento ai capitoli sotto indicati, in termini di competenza e cassa, delle seguenti somme:

- Euro 238.353,82, introitate con imputazione provvisoria al Cap. 6153300/01
- Euro 118.830,00 sul Capitolo n. 2033847, per un totale di Euro 357.183,82.

#### ENTRATA

##### CAPITOLO 2033847

U.P.B. 2.1.3 "Trasferimenti statali per il finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile - art. 108, D.L.vo n. 112/98"

#### SPESA

##### CAPITOLO 531057

U.P.B. 01.04 "Finanziamento spese di intervento relative al conferimento di funzioni in materia di protezione civile.  
Assegnazione fondi in favore degli Enti Locali ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/2000"

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della G.R., a norma della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett) a), d), K).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, del dirigente del Settore e del Presidente del C.R.P.C.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- Di apportare la seguente variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, con riferimento ai capitoli sotto indicati, in termini di competenza e cassa, delle seguenti somme:
- Euro 238.353,82, introitate con imputazione provvisoria al Cap. 6153300/01
- Euro 118.830,00 sul Capitolo n. 2033847, per un totale di Euro 357.183,82.

**ENTRATA**

CAPITOLO 2033847

U. P. B. 2.1.3

"Trasferimenti statali per

il finanziamento spese di intervento relative al conferimento delle funzioni in materia di protezione civile - art. 108, D.L.vo n. 112/98"

**SPESA**

CAPITOLO 531057

U.P.B. 01.04

"Finanziamento spese di intervento relative al conferimento di funzioni in materia di protezione civile.

Assegnazione fondi in favore degli Enti Locali ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/2000"

- di dare atto che i criteri di assegnazione saranno determinati con successivi atti;
- di dichiarare che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto



